Sent. n. 112/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Donata CABRAS	Presidente
Dott. Tommaso PARISI	Consigliere relatore
Dott. Gaetano BERRETTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **26196** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro VACCA Roberto, nato a Pavia il 17.09.1967 (VCCRRT67P17G388O);

Uditi, nella pubblica Udienza del 15 maggio 2025, con l'assistenza in qualità di Segretario della Dott.ssa Annalisa LOMBARDINI, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI ed il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Fabiana OLLA, non rappresentato il convenuto;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

FATTO

La Dirigente dell'Ufficio VI in seno all'Ufficio Scolastico Regionale del Ministero dell'Istruzione, ambito di Sassari, con nota del 02.12.2022 trasmessa alla Procura Regionale attrice ha comunicato l'avvio del

procedimento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio, ai sensi dell'articolo 55 quater del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001 e successive modificazioni, nei confronti dell'odierno convenuto, quale collaboratore scolastico a tempo determinato "part time" presso l'Istituto Comprensivo Emanuela LOI, sito in La Maddalena (SS), Via Carducci, nr. 1.

Dagli atti di causa emerge che il Direttore S.G.A. della suddetta Scuola con segnalazione del 18.11.2022 informava la propria Dirigente di avere appurato, in pari data, alle ore 16,35, l'assenza ingiustificata del dipendente VACCA presso la sede dell'Istituto, in evidente anticipo rispetto alla fine dell'orario di servizio del menzionato collaboratore, stabilita per le ore 17,00, nonostante l'apposizione nel registro presenze della sua firma in uscita alle ore 17,00.

Della condotta assenteistica sopra descritta veniva trasmessa anche la relativa segnalazione di reato alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, con nota in data 28.11.2022 a firma della Dirigente scolastica.

Il compenso erogato al convenuto per i minuti non lavorati a causa dell'anticipata cessazione del servizio ammonta ad Euro 6,98.

Ravvisata l'esistenza di profili di responsabilità amministrativa a carico del suddetto collaboratore, in presenza del requisito soggettivo del dolo, per il danno all'immagine cagionato con la propria condotta illecita al citato Istituto Comprensivo Emanuela LOI, a mente dell'articolo 55 quinquies, comma 2, del menzionato Decreto Legislativo, quantificato in via equitativa per l'importo di Euro 1.000,00, atteso che la vicenda in parola non ha avuto alcuna risonanza mediatica sugli organi di informazione, la Procura Regionale ha notificato allo stesso l'invito a dedurre previsto dall'articolo 67

del Codice della giustizia contabile.

Il convenuto non ha presentato deduzioni scritte né ha chiesto l'audizione personale.

Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 10.05.2024, con cui veniva contestato al predetto VACCA l'importo di Euro 1.000,00, a titolo di danno all'immagine, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

Con nota del 18.02.2025 il prefato Istituto scolastico ha comunicato che il convenuto, dopo articolata interlocuzione condotta in tal senso dal suo legale, in data 14.02.2025 ha provveduto a versare a favore della Scuola la somma di Euro 1.000,00 contestata in citazione attraverso il sistema elettronico PAGOPA, cifra regolarmente introitata dal plesso formativo in rassegna come da relativa attestazione di pagamento rilasciata il 17.02.2025.

Il convenuto non si è costituito in giudizio.

Nel corso del suo intervento sviluppatosi nell'ambito dell'odierna Udienza, la rappresentante della Procura Regionale, da un lato, ha chiesto la dichiarazione di contumacia del convenuto, dall'altro, ha evidenziato l'estinzione integrale del debito risarcitorio gravante sullo stesso per effetto del suddetto pagamento.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, la Sezione, accertata la regolarità della notifica dell'atto di citazione e la mancata costituzione in giudizio del convenuto, ne dichiara la contumacia ai sensi del combinato disposto degli articoli 171, comma 3, e

291, comma 1, del C.P.C. (ex multis, Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 408 del 2013, Sezione Giurisdizionale Veneto, Sentenze nr. 200 del 2013 e nr. 427 del 2010, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 126 del 2013), e dell'articolo 93 del Codice della giustizia contabile, in relazione a quanto previsto dall'articolo 46, comma 24, della Legge nr. 69 del 2009.

Ciò premesso, la domanda risarcitoria deve essere dichiarata estinta per cessazione della materia del contendere.

Come si evince dall'esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all'esame del Collegio riguarda, in sostanza, il danno all'immagine che sarebbe stato cagionato dal convenuto alla predetta Scuola, secondo la ricostruzione della Procura Regionale, in diretta connessione con la falsa attestazione della presenza in servizio nella giornata del 18.11.2022.

In merito alla contestazione formulata a carico del suddetto collaboratore scolastico dall'Ufficio Requirente, è sufficiente osservare che il convenuto, dopo la notifica dell'atto di citazione, ha provveduto, con versamento effettuato il 14.02.2025, a saldare integralmente il proprio debito mediante il pagamento della somma di Euro 1.000,00 a beneficio dell'Istituto Comprensivo Emanuela LOI; sul punto, il Pubblico Ministero contabile durante il dibattimento ha riconosciuto come la voce di pregiudizio a titolo di danno all'immagine sia stata completamente risarcita dal nominato VACCA.

Per quanto esposto in narrativa, la Sezione dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Le spese di giudizio, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del Codice della giustizia contabile, seguono la soccombenza virtuale del convenuto e vanno

liquidate come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

DICHIARA

l'estinzione del giudizio promosso dalla Procura Regionale nei confronti di VACCA Roberto.

Le spese di giudizio, computate dalla Segreteria in Euro155,48, seguono la soccombenza del convenuto e devono essere liquidate a favore dell'erario dello Stato.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025.

Il Giudice Estensore — Il Presidente

(f.to digitalmente T. Parisi) — (f.to digitalmente D. Cabras)

Depositato in Segreteria il 11/07/2025

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)